



Caro carburante Prorogata la riduzione accise sui carburanti di 20 centesimi €/l fino al 1° maggio 2026

FAI INFORMA 094/2026 – INFORMAZIONE ASSOCIATIVA

Stante il perdurare dei rincari dei carburanti dovuto alla crisi con l'Iran, sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile u.s è stato pubblicato il [decreto legge 3 aprile 2026, n. 42](#) che, all'art.1, comma 1, lett. b), **ha prorogato lo sconto di 20 centesimi sull'accise del gasolio e della benzina, per il periodo 8 aprile – 1 maggio 2026.** La proroga è stata inserita all'interno del decreto legge n. 38 del 27 marzo 2026 (in fase di conversione in legge in Parlamento), mediante un nuovo articolo 8 bis dal titolo "misure in materia di accise".

Di conseguenza, fino al prossimo 1° maggio l'importo dell'accise su questi due carburanti ammonterà a € 472,90 per mille litri di prodotto; per cui, come già avvenuto nel periodo 19 marzo – 7 aprile per effetto della corrispondente riduzione prevista dal [decreto legge n.33 del 18 marzo](#) u.s (anch'esso in fase di conversione in legge), anche per il periodo 8 aprile – 1 maggio 2026 le imprese aventi titolo a richiedere il rimborso delle accise sul gasolio commerciale recupereranno un importo ridotto (6,96 centesimi €/l).

C'è una novità per quanto riguarda il gasolio HVO e il biodiesel, che soddisfano le condizioni previste dall'art.3, comma 4, secondo periodo del d.lgs n.43/2025 (che, a tal fine, richiama l'art.44, paragrafo 5 del [Reg. \(U.E\) n. 651/2014](#)), e quindi siano:

- a) Conformi ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra di cui alla [direttiva \(U.E\) 2018/2001](#) e ai relativi atti delegati o di esecuzione;
- b) Prodotti a partire dalle materie elencate nell'allegato IX della citata direttiva.

Infatti, l'art.8 bis, comma 2 prevede ora che **l'aliquota di accise ridotta di € 472,90 per mille litri sia applicabile anche al gasolio HVO e al biodiesel conforme alle appena citate caratteristiche.** Questa circostanza rappresenta un fatto nuovo tenuto conto che l'ADM, nella consueta nota sul recupero delle accise del primo trimestre 2026 (sulla quale vedi la nota FAI Confrtrasporto n. 26/122 del 31 marzo u.s), aveva affermato che ai carburanti sopra indicati si applicasse, per l'intero trimestre, l'accise di 617,40 € per mille litri per un recupero di 21,418 centesimi €/l.

Per quanto riguarda il gas, il nuovo art. 8 bis prevede le seguenti rideterminazioni delle accise, valide sempre per il periodo 8 aprile – 1 maggio 2026:

- GPL usati come carburanti: 472,90 per mille litri;
- Gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo.

Nessuna novità, invece, per il credito d'imposta previsto per le imprese di autotrasporto merci dall'art. 3 del d.l. 33/2026, commisurato alla maggiore spesa sostenuta nel trimestre Marzo – Maggio 2026 rispetto al mese di Febbraio 2026, per l'acquisto di gasolio su veicoli di massa pari o superiore a 7,5 ton di categoria almeno euro 5. In questo caso, si resta in attesa dell'emanazione di un decreto interministeriale (MIT insieme al MEF e al MASE), che dovrà definire criteri e modalità di applicazione della misura.

Infine, al momento di pubblicare la presente circolare, il MASE non ha ancora diffuso l'incremento % registrato dal gasolio nel mese di Marzo rispetto al Febbraio 2026, utile sia per l'eventuale attivazione della clausola gasolio nei contratti scritti per aumenti superiori al 2 % (vedi art.6, comma 3, lett. d del [d.lgs. 286/2005](#)) sia per l'aggiornamento mensile dei valori indicativi di riferimento da parte del MIT per i contratti non scritti (previsto a cadenza mensile fino al prossimo 30 giugno, dall'art.3, comma 6 del decreto legge 33/2026).